

### Le assemblee

Di tutto ciò si può cercare ora conferma negli atti che interessano l'intera collettività, ossia le assemblee dove intervenivano i capifamiglia, secondo un'antica consuetudine precedente ad altri ordinamenti di rappresentanza. Appunto da tempi remoti si era stabilita l'*universitas Iudeorum* / la comunità dei giudei che si radunava *pro majori et saniori parte* / per la maggiore e più ragguardevole parte, quale poteva essere quella che interveniva per le decisioni di notevole portata. Il notaio, a parte la licenza di convocazione emanata dal baiulo e a parte la supervisione del giudice ai contratti ed ai testamenti, conferiva veste giuridica alle deliberazioni. Si può ritenere che il numero degli ebrei aventi diritto all'assemblea si aggirasse su una trentina di persone, come risulta dall'elenco dei testimoni complessivamente registrati dal notaio in tali circostanze. Elenco in cui non tutti partecipano a tutte le assemblee, anche se ricorrono costantemente alcuni nominativi: *magister Iacobus fisicus*, 1 febbraio e 21 giugno 1298, *magister Aquatus medicus*, 21 giugno 1298, *David de Sydica*, (1 febbraio e) 21 giugno 1298, *Busac de Indulti*, 21 giugno 1298, *Bulchayra aurifex*, 21 giugno 1298, *David carpinterius*, 21 giugno 1298, *Nathan faber*, 21 giugno e novembre 1298, *Bulchayra de Sydica*, 1 febbraio, 21 giugno, novembre 1298 e 11 aprile 1299, *Azaronus de Sydica*, 1 febbraio, 21 giugno, novembre 1298 e 11 aprile 1299, *Maymonus de Sydica*, novembre 1298, *David de Sydica*, novembre 1298, *Brachamus de Sabbaono*, novembre 1298, *Iacob carpinterius*, 21 giugno 1298, *Sydica de Saydo*, 21 giugno 1298, *Musa de Rubbino*, 21 giugno e novembre 1298, *Marqueis cuctunarius*, novembre 1298, *Gaudius bardarius*, novembre 1298, *Challonus de Mazara*, novembre 1298, *Bulfarachius de Solimeno*, novembre 1298, *Baruch de Callono/Sabbaono*, 1 febbraio 1298, *Matheus Balbus*, novembre 1298, *Daya de Sycta*, novembre 1298, *Saulus de Challono*, novembre 1298, *Cuscara iudeus*, novembre 1298, *Baruc cuctunarius*, 21 giugno 1298, *Ricardus de Sydica*, 1 febbraio 1298, *Nathan/Machonus Balbus*, 1 febbraio 1298, *Farchalla de Sycta*, novembre 1298, *Sadonus de Challono*, novembre 1298, *Farchalla bucherius*, 1 febbraio 1298, *Chilfa faber de David*, 1 febbraio, 21 giugno e novembre 1298, *A... bardarius*, 1 febbraio 1298, *Elyas de Russo*, 11 aprile 1299, *Iudas faber*, 11 aprile 1299. Complessivamente 34 persone che si alternano, risultando più assidui: *Bulchayra de Sydica*, *Azaronus de Sydica* e *Chilfa faber de David*, tre ricchi possessori di terre.

Si può supporre che non tutte le assemblee esigessero la registrazione del notaio e la conseguente presenza di un giudice e di due o più testi-

moni cristiani sempre di numero pari. A parte questi rappresentanti pubblici, i componenti della comunità ebraica chiamati a partecipare attivamente risultano registrati quali testimoni: 9 sabato 1 febbraio 1298, 14 sabato 21 giugno 1298, 18 nei primissimi giorni di novembre 1298 e 5, di pari numero con i testimoni cristiani, sabato 11 aprile 1299, mentre sono tutti cristiani i 5 testimoni, fra cui un notaio, per l'assemblea tenuta nella chiesa di San Giuliano venerdì 7 novembre 1298.<sup>70</sup>

Gli atti che riguardano l'intera comunità cittadina si riferiscono a due assemblee, fra tante altre a cui allude la prassi dell'adunanza cittadina. I due luoghi designati sono di differente peso, come indicato dai termini inconsueti *aliquociens / alcune volte* e *multociens / molte volte*. L'occasionalità è riferita ad un luogo adatto in periodo estivo, all'aperto e nei pressi di quello che veniva deputato a casa dell'accoglienza per ammalati/diseredati ed anche pellegrini, in gergo medievale denominato *hospitale / ospedale*. La sede abituale delle assemblee cittadine era, invece, la chiesa di San Giuliano. C'è, quindi, l'assemblea tenuta il 20 luglio 1298 *in loco ubi aliquociens congregari solet scilicet coram hospitali / nel luogo dove alcune volte suole radunarsi cioè dinanzi l'ospedale*, riguardante una mobilitazione ed una colletta in denaro per provvedere alla custodia ossia alla difesa dei passi strategici di accesso alla città. A cui bisogna aggiungere quella tenuta il 26 ottobre 1298 *in loco ubi multociens congregari solet, scilicet in ecclesia Sancti Juliani / nel luogo dove molte volte suole radunarsi cioè nella chiesa di San Giuliano*, riguardante l'elezione e l'approvazione di due cittadini con l'incarico di tassare e riscuotere somme per assoldare 100 uomini a piedi e 10 a cavallo da inviare al regio esercito.<sup>71</sup>

A queste necessità della guerra del Vespro risponde anche l'*universitas Iudeorum / la comunità dei giudei*: segno di condivisione della vita della città. Nella comunità cittadina, quella ebraica era ufficialmente riconosciuta con la capacità giuridica di possedere, di agire e di model-

70. A. DE STEFANO (a cura di), *Il Registro notarile...*, cit., docc. I, XXI, XLII, XLIII, LXVI.

71. A. DE STEFANO (a cura di), *Il Registro notarile...*, cit., doc. XXIII e XL; autore che si sofferma sulla valenza delle assemblee cittadine nella Introduzione, pp. XXIII-XXXIV. Nessuna differenza del testo delle *notule* nell'edizione di A. SPARTI (a cura di) *Il registro del notaio...*, cit., pp. 60-61. Per il termine *hospitale* nella doppia accezione, in forza dell'antica tradizione di non negare ospitalità ai pellegrini per la Terra Santa, a cui con il tempo si era aggiunto l'obbligo di curarli in caso di malattia: S. CUCINOTTA, *Popolo e clero in Sicilia nella dialettica socio-religiosa tra Cinque-Seicento*, Messina 1986, pp. 171-172.

larsi sulle istituzioni municipali. L'assemblea riuniva, ogni volta, un piccolo numero fra capifamiglia e giovani adulti. Fra di loro sceglievano i rappresentanti con il compito di gestire la vita della comunità. Il titolo di *prothbus et syndicus / protho e syndico* affidato ad una sola persona o a due indica, oltre ad una denominazione arcaica, una struttura primitiva degli ordinamenti interni, ma evidenzia anche le proporzioni ridotte della comunità ebraica di Monte San Giuliano a confronto con altre.<sup>72</sup>

In questo clima di urgenze straordinarie si inserisce la prima assemblea della comunità ebraica che si svolge sabato 1 febbraio 1298, quando si descrive la comunità ebraica *pro maiori et saniori parte in unum more solito congregata in loco ubi congregari solet scilicet in synagoga eiusdem terre ipsorum Iudeorum / per la maggiore e più ragguardevole parte convenuta insieme secondo il costume nel luogo dove suole adunarsi cioè nella sinagoga della medesima "terra" degli stessi giudei*. L'assemblea adotta la deliberazione di eleggere due o tre uomini e di affidare loro l'incarico di tassare e raccogliere il denaro occorrente: *actente ed diligenter considerans sua generalia negocia que eidem universitati multociens adveniunt facienda tam in Curia quam extra et tam pro suis quam Curie serviciis et negociis in quibus exequendis Curie et universitatis serviciis et negociis aliqua pecunie quantitas necessaria et oportuna eidem universitati occurrat / considerando attentamente e diligentemente i suoi affari generali che molte volte la stessa comunità deve trattare tanto nella Curia quanto extra e tanto per i suoi quanto per i servizi e gli affari della Curia, e come per la realizzazione dei servizi e degli affari della Curia e della comunità occorra alla stessa comunità una certa quantità di denaro necessaria ed opportuna*. Deliberazione dove non casualmente compaiono alcuni termini che sottolineano la consapevolezza di appartenere alla più vasta comunità cittadina: *serviciis et negociis*. A questa prima assemblea della comunità ebraica ne segue un'altra, sabato 21 giugno 1298, quando la comunità *in unum more solito congregata in loco ubi congregari solet scilicet in synagoga ipsorum iudeorum, de communi et concordi voto ipsorum, eligit statuit et approbavit Busac Farchani Russi iudeum ad exigendum habedum et colligendum, nomine et pro parte universitatis eiusdem, uncias auri tres ponderis generalis ad presens necessarias universitati predicte pro suis serviciis peragendis / secondo il solito costume convenuta insieme nel luogo dove suole adunarsi cioè nella sinagoga degli stessi giudei, per comu-*

72. H. BRESC, *Arabi per lingua...*, cit., pp. 249-256, descrive gli sviluppi del sistema di rappresentanza.

*ne e concorde voto elesse stabili ed approvò Busac di Farchano Russo giudeo, per esigere ricevere e raccogliere, in nome e per conto della medesima comunità, tre once d'oro del peso generale necessarie al presente alla predetta comunità per prestare i suoi servizi.* Appena poi la domenica 26 ottobre 1298 la comunità cittadina, adunata nella chiesa di San Giuliano, provvedeva alla elezione e all'approvazione degli uomini incaricati della colletta, subito, nel giro di dieci giorni, la comunità ebraica svolgeva due assemblee. La prima – di cui il supporto cartaceo non fornisce né la data esatta e neppure l'indicazione del luogo –, si svolse tra il 3 e il 6 novembre del 1298, probabilmente in sinagoga e di sabato, come si può arguire dalla precedente di sabato 21 giugno 1298 e dalla seguente svolta dallo stesso notaio sabato 11 aprile 1299. In quella circostanza senza data l'assemblea fu convocata per eleggere *suum prothum et syndicum generalem ad comparandum et presentandum se coram quibuscumque officialium Curie nostre et pro parte ipsius universitatis, nec non taxandum et recolligendum inter homines et ab hominibus universitatis eiusdem quantitatem pecunie que visa fuerit eidem protho et syndico oportuna, pro serviendis eisden officialibus ac ipsius universitatis serviciis pertractandis / il proprio protho e syndico generale per comparire e rappresentare se stesso dinanzi a chiunque degli ufficiali della Curia nostra e per conto della stessa comunità, nonché per tassare e raccogliere tra gli uomini e dagli uomini della sua comunità la quantità di denaro che sembrerà allo stesso protho e syndico opportuna per servire ai suoi ufficiali e per trattare i servizi della stessa università.*<sup>73</sup>

Sono tutti atti in cui, a parte il formulario notarile che tiene conto delle diverse circostanze, si legge una esplicita appartenenza della comunità ebraica all'intera comunità cittadina. Per questo non deve meravigliare se l'assemblea della comunità ebraica venerdì 7 novembre 1298 si

73. Le *notule* relative alle assemblee della *universitas Iudeorum* sono 5: quella del 7 novembre 1298 si riporta per esteso più avanti. La prima di quelle qui riprese è tratta da A. DE STEFANO (a cura di), *Il Registro notarile...*, cit., *notula* I, 3-5, datata 1 febbraio 1298. A. SPARTI (a cura di) *Il registro del notaio...*, cit., pp. 15-16 la riprende, per mancato supporto cartaceo, testo duplicato che il primo trascrittore dava in appendice, pp. 265-266, dove si legge semplicemente *tam pro suis quam Curie negociis, in quibus exequendis negociis et Curie et eiusdem universitatis serviciis aliqua pecunie quantitas necessaria et oportuna eidem universitati occurrat / tanto per i suoi quanto per gli affari della Curia, e come per la realizzazione di servizi della comunità occorra alla stessa comunità una certa quantità di denaro necessaria ed opportuna.* Si noterà nella prima parte del periodo l'assenza del termine *serviciis / servizi* in una redazione meno chiara sulla natura delle prestazioni e degli affari in cui è coinvolta alla pari la comunità cittadina.

tenne nella chiesa di San Giuliano e non nella sinagoga e di sabato, secondo quanto era stabilito dalla consuetudine ed è registrato per le altre assemblee dallo stesso notaio. A questo punto cade la supposizione di un errore del notaio che, seppure inizia l'atto con il formulario, è attento nel descrivere alcuni particolari momenti e le singolari circostanze in cui ebrei sono chiamati in assemblea. Né vale ipotizzare che lo spazio limitato della sinagoga non potesse contenere gli intervenuti, stante che da parte ebraica non vi sono testimoni. Intervengono, invece, soltanto testimoni cristiani, in numero di cinque, verosimilmente persone fidate del castellano e capitano regio. Tre di essi, infatti, compaiono ugualmente testimoni il 10 novembre 1298 in una transazione ereditaria per la quale era intervenuto il castellano e capitano della città per tutelare i diritti di due minori dopo un'istruttoria condotta *per homines fidedignos / per mezzo di uomini degni di fede*. Degli altri non ricorre altrove alcuna menzione.<sup>74</sup>

In definitiva si tratta di un'assemblea della comunità ebraica, in cui si conferiscono specifiche incombenze *Iude Iudeo fabro eorum protho et syndico generali / a Giuda fabro giudeo loro protho e syndico generale*. Rilevante, quindi, la presenza inusuale di soli testimoni cristiani, anche se almeno saranno stati presenti alcuni dei diciotto ebrei che avevano partecipato alla sua elezione, pochi giorni prima, esattamente il sabato precedente, in sinagoga.<sup>75</sup> Appunto la circostanza particolare di una presenza straordinariamente qualificata di rappresentanti della comunità

74. Nel doc. XLV del 10 novembre 1298 compaiono, fra gli uomini fidati del castellano e capitano regio, tre dei testimoni dell'assemblea del 7 novembre 1298: *notarus Bonusbomo de Ragusia, Petrus Lupis de Aranda, Bilingerius de Villafranca*. Né questi né gli altri due testimoni cristiani dell'assemblea del 7 novembre 1298, *Michael de Soria e Petrus Delcanniz* si incontrano in altri atti del *Registro*. Per quanto concerne le altre tre *notule*, quella di sabato 21 giugno 1298, quella del novembre 1298 e l'altra di sabato 11 aprile 1299, i due trascrittori offrono il medesimo testo: A. DE STEFANO (a cura di), *Il Registro notarile...*, cit., *notula XXI*, pp. 33-35, *notula XLII*, 70-72 e *notula LXVI*, pp. 118-121, rispettivamente in A. SPARTI (a cura di) *Il registro del notaio...*, cit., pp. 36-37, 62-63, 94-96.

75. Sostiene l'errore del notaio D. ABULAFIA, *Una comunità ebraica della Sicilia occidentale, Erice...*, cit., pp. 159-190. Ma già nel 1879 L. ZUNZ, *Storia degli ebrei in Sicilia*, cit., pp. 76-77 aveva sostenuto che nel 1485 l'assemblea a Castoreale in luogo diverso dalla sinagoga richiedeva uno speciale permesso viceregio, mentre nel 1883 A. SALINAS, *Di un Registro notarile di Giovanni Majorana*, cit., p. 449 aveva ipotizzato che l'assemblea della comunità giudaica in una chiesa cristiana costituisse un segno eccezionale di quei tempi. Meraviglia, questa, espressa da H. BRESCH, *Arabi per lingua...*, cit., p. 265, senza altra considerazione. Sia consentito, con le argomentazioni sopra riportate, andare oltre, adottando e rafforzando l'opinione di SH. SIMONSHON, *Prolegomeni ad una storia degli ebrei in Italia*, in AA.VV., *Italia judaica*, V, *Gli ebrei di Sicilia...*, cit., p. 21.

cittadina deve aver determinato il luogo più adatto dove ritrovarsi insieme ebrei e rappresentanti, proprio la chiesa di San Giuliano, deputata ad ospitare *multociens / molte volte*, ossia abitualmente, l'assemblea civica. Tanto più che nelle altre assemblee della comunità ebraica in sinagoga partecipavano solo ebrei, a parte il notaio e il giudice, mentre i testimoni erano cristiani ed ebrei: sabato 1 febbraio 1298 due cristiani e sei ebrei, sabato 21 giugno 1298 due cristiani e quattordici ebrei, in data incerta nel novembre 1298 sei cristiani e diciotto ebrei, sabato 11 aprile 1299 cinque cristiani e cinque ebrei. Testimoni ebrei e cristiani che, con il giudice ed il notaio, in quelle date si ritrovano tutti in sinagoga. E invece nell'assemblea di venerdì 7 novembre 1298 nella chiesa di San Giuliano i testimoni sono tutti cristiani e, oltre al giudice, sono in numero di cinque fra cui un notaio. Vi sono, allora, segni dello specifico interesse della comunità cittadina nell'assemblea di venerdì 7 novembre 1298: l'incarico che il *protho e syndico* della comunità ebraica assume di consegnare al capitano e castellano, la massima autorità regia, la somma di denaro raccolta e destinata ad assoldare sei uomini per il regio esercito, in conformità a quanto disposto dalla assemblea cittadina del 26 ottobre 1298. Nella chiesa di San Giuliano, appunto, era stata registrata l'assemblea della comunità cittadina, tenuta appena dieci giorni prima, il 26 ottobre, e sintetizzata a margine così dallo stesso notaio: *seda electionis et approbationis collectorum certe quantitatis pecunie in dicta universitate pro solidando centum decem homines mictendos ad felicem regium exercitum / scheda di elezione e di approvazione delle raccolte di certa quantità di denaro in detta comunità per assoldare centodieci uomini da mandare nel prosperoso esercito del re*. Assemblea cittadina che nella chiesa principale della città poteva accogliere l'eventuale presenza di rappresentanti della comunità ebraica. Rappresentanti della comunità ebraica che non potevano mancare, dovendo assumere gli impegni per il mantenimento della quota parte degli uomini assoldati per l'esercito regio.<sup>76</sup> Si può arguire che il contingente militare deliberato da que-

76. Contro le affermazioni di chi ipotizza un errore di allocazione dell'atto notarile del 7 novembre 1298 sta l'analisi fin qui condotta e confermata dalla sopra riportata annotazione a margine. Anche se posteriore nel tempo, può essere citata l'assemblea cittadina di Marsala nel 1373, dove i rappresentanti della città accolgono i *prothi* nella chiesa Matrice *homines universitatis terre Marsalie... dum essemus more et loco solitis congregati in Matrice ecresie (sic) videlicet Sancti Thome... comparentes ibidem Thabonus Custara et Ninco de Muxarella iudei prothi iudeorum / uomini della comunità della "terra" di Marsala... mentre eravamo riuniti secondo il costume e nel luogo soliti nella chiesa Matrice ossia di San Tommaso... ivi sono comparsi Tabano Custara e Ninco de Muxarella giudei prothi dei giudei*. B. e G. LAGUMINA, *Codice diplomatico...*, cit., doc. LXIII, p. 91.

sta assemblea includesse la partecipazione della comunità ebraica, partecipazione a cui conseguentemente era interessata l'intera comunità cittadina, per portare a buon fine l'adempimento degli ordini ricevuti dal milite Palmerio Abate, uno dei maggiori artefici della rivoluzione siciliana del 1282. Tutto ciò giustifica abbondantemente la presenza di testimoni tutti cristiani venerdì 7 novembre 1298, alcuni dei quali compaiono solo questa volta in tutto il *Registro*, con l'esclusione di testimoni ebrei, per indicare che l'assemblea della comunità ebraica si svolgeva in riferimento ad impegni dell'intera compagine cittadina. L'unico luogo che poteva sottolineare una tale valenza civica era la chiesa di San Giuliano.<sup>77</sup>

È documentato, infatti, che quella di San Giuliano Martire fosse l'unica chiesa antica, risalente ad epoca assai remota, prima che l'orbita bizantina dal 535 includesse la vicina Trapani senza lambire la città del Monte: chiesa assunta a simbolo della preservazione accordata dal Santo Protettore nei confronti della conquista musulmana, al punto da tradursi nel passaggio del nome della città (già *Eryx* nella classicità) dall'antico e popolare quanto genericamente pertinente toponimo *Mons Drepani* alla denominazione *Mons Sancti Juliani*. Al culmine della città, l'antica costruzione conservò a lungo la sua unicità cristiana nel perimetro urbano ancora ricco di reminiscenze sia sul culto della dea ericina, di cui rimaneva il monumentale *themenos* all'aperto, sia sulla duplice ricorrenza festiva che per secoli aveva scandito le stagioni con il volo delle colombe, *Katagoghia* 23 aprile e *Anagoghia* 25 ottobre. Città tuttavia circondata alle falde della montagna da due antichi insediamenti paleocristiani e da una serie di eremitaggi sparsi sul versante orientale al riparo dalle incursioni provenienti dal mediterraneo.<sup>78</sup> Questa situazione di unicità si protrasse anche quando altre chiese sorsero in epoca normanna, tra cui emerse quella dedicata a San Cataldo dove simili assemblee risultano sicuramente nel 1435 e fino al 1462. Solo allora l'antica chiesa di San Giuliano non risultò centrale all'asse cittadino e non fu ritenuta ade-

77. Sulla valenza militare delle assemblee tenutesi a Monte San Giuliano in questo periodo e sull'appoggio dato a Palmerio Abate: A. SALINAS, *Di un Registro notarile di Giovanni Majorana notajo*, cit., p. 449; A. DE STEFANO (a cura di), *Il Registro notarile...*, cit., Introduzione, pp. XLVI-LXVII, CXVII-CXXIII.

78. S. CORSO, *San Giuliano Martire cartaginese del III secolo e il suo territorio da Trapani al Monte*, in "La Fardelliana", Trapani, anno XVI, 1997, pp. 5-110. Sul culto della dea ericina, vedi anche S. CORSO, *Le feste di Erice: Katagoghia 23 aprile - Anagoghia 25 ottobre*, in "La Fardelliana", anno IV, 1985, n. 2-3, pp. 61-67; S. CORSO, *Iconologie della città*, in T. SIRCHIA (a cura di), *La proposta di Erice...*, cit., p. 180 ss.

guata ad accogliere la più consistente comunità cittadina risorta dopo la crisi che attanagliò tutta la Sicilia nel periodo segnato dalla peste del 1347. Si tenga presente come le chiese e le loro intitolazioni abbiano cambiato l'aspetto della comunità cittadina ed abbiano indirizzato i cristiani verso una molteplicità di forme di devozione, per l'addietro quantomeno ristretta a San Giuliano, il Protettore per antonomasia. Ed è lo stesso *Registro* a fornire le indicazioni sulle più antiche chiese, alcune di chiara denominazione a santi o culti normanni, sorte nel perimetro urbano e fuori.<sup>79</sup>

Senza dubbio, fra quelli qui opportunamente riassunti, il Documento XLIII merita di essere riletto nei particolari. Si tratta del resoconto di un'assemblea della comunità giudaica, avvenuta certamente non di sabato né di domenica, ma di venerdì nella chiesa cristiana di San Giuliano Martire. Anzitutto la nota a margine, scritta dalla stessa mano, è adatta a riassumere la corrispondenza con l'atto precedente in cui, qualche giorno prima e nella sinagoga, la comunità giudaica aveva eletto il suo rappresentante con l'incarico esplicito ed immediato della colletta di denaro e di altri adempimenti, fra quelli da esplicitare durante il mandato annuale secondo la propria competenza. La nota a margine recita: *qualiter debet Judeus assignare de dicta pecunia Castellano Montis predicti / in che modo il giudeo (la comunità giudaica) deve consegnare la detta somma di denaro al Castellano della città del Monte*. A cui si aggiunge nel margine opposto il nome del destinatario a cui il notaio consegnava l'atto: *pro Iuda Iudeo fabro / per Giuda giudeo fabbro*. Il personaggio è un *fabbro*, appena eletto nell'assemblea di qualche giorno innanzi, conosciuto dal notaio per l'acquisto da un cristiano di una vigna che si

79. Certamente di epoca normanna con poche altre, la chiesa di San Cataldo sostituì quella di San Giuliano per ospitare le assemblee cittadine, come è attestato per gli anni 1435, 1447 e 1462: B. PROVENZANI, *Cronica d'Erice oggi Monte San Giuliano*, Ms 12, BCE, I, f. 118 e Notaio Ruggero Saluto, atto 15 settembre X, ind. 1462 citato da G. CASTRONOVO, *Casati nobili ericini*, ed. a cura di A. Burdua, Trapani 1997, p. 96. La ricezione delle assemblee è giustificata dalla centralità della chiesa da R. PIRRI, *Sicilia Sacra, Mazariensis Ecclesia Notitia VI*, t. II, Panhormi 1638, p. 563. Inoltre dalla edificazione la chiesa era a tre navate e molto più ampia nei confronti della chiesa di San Giuliano, l'unica e più antica, rimasta nella primitiva struttura fino al 1612: G. CASTRONOVO, *Erice Sacra o i Monumenti della fede cattolica*, Domenico Maccarone, Palermo 1861, pp. 71-73.

Sulla peste che imperversò nella maggior parte delle città e sull'anarchia del periodo dei quattro vicari: D. MACK SMITH, *Storia della Sicilia medievale e moderna*, Laterza, Bari 2003, pp. 98-113. Inoltre F. BENIGNO, G. GIARRIZZO, *Storia della Sicilia*, Laterza, Bari 2002 vl. III, pp. 11-13. Per i risvolti a Monte San Giuliano, anche della peste che spopolò la città al punto che un ragazzo per trovarne un altro con cui giocare doveva attraversarla interamente: A. CORDICI, *Istoria della città del Monte...*, cit., Ms 3, BCE, I, III, cap. 10.

impegnava a restituire al primo proprietario dietro ritorno della somma esatta, rimanendo al giudeo il frutto della vendemmia.<sup>80</sup>

Ecco il testo:

*Septimo novembris duodecime  
indictionis.*

*7 novembre della dodicesima  
indizione.*

*Universitas Iudeorum terre  
Montis Sancti Iuliani, pro maiori et  
saniori parte in unum more solito  
congregata, scilicet in ecclesia sancti  
Iuliani de eadem terra, voluit et  
mandavit Iude Iudeo fabro, eorum  
protho et syndico generali, prout  
nobis constat per quoddam publi-  
cum instrumentum de dicto protha-  
tu et syndicato confecto (sic) per  
manus mei predicti notarii, quod  
ipse prothus et syndicus daret et  
assignaret incontinenti nobili domi-  
no Eximeno de Olit, militi, regio  
Capitano terre et Castellano castris  
Montis predicti, auri uncias quatuor  
ponderis generalis, quas ipse pro-  
thus et syndicus recollegit et habuit  
ab hominibus Universitatis eiu-  
sdem, de voluntate et mandato  
Universitatis ipsius, videlicet pro  
solidis hominum sex, de hominibus  
mictendis ad exercitum regium ad  
presens per Universitatem Montis  
Sancti Iuliani, prout ipsa Iudeorum  
Universitas premissa omnia asseruit  
coram nobis, iuxta provisionem  
Universitatis Montis predicti, ad*

*La comunità giudaica della  
"terra" di Monte San Giuliano,  
radunata insieme nella parte maggio-  
re e più ragguardevole secondo il soli-  
to, cioè nella chiesa di San Giuliano  
della stessa "terra", volle e diede  
mandato a Giuda giudeo fabbro, loro  
protho e syndico generale, come a  
noi consta per un pubblico documen-  
to sul detto prothato e syndicato,  
redatto per mano di me predetto  
notaio, affinché lo stesso protho e  
syndico offrisse e consegnasse imme-  
diatamente al nobile signore Eximen  
de Olit, cavaliere, regio capitano  
della "terra" e castellano del castello  
del Monte predetto, quattro onces  
d'oro del peso generale, che lo stesso  
protho e syndico raccolse e ricevette  
dagli uomini della comunità medesi-  
ma, per volontà e mandato della stes-  
sa comunità, ossia per assoldare sei  
uomini fra gli uomini da inviare, al  
presente, al regio esercito per la  
comunità di Monte San Giuliano,  
per quanto la stessa comunità giudaica  
asserì tutte le cose premesse al  
nostro cospetto, secondo il provvedi-*

80. A. DE STEFANO (a cura di), *Il Registro notarile...*, cit., dove i riferimenti per *Giuda giudeo fabbro* sono in docc. XXX, XXXI e LVI, quest'ultimo come testimone nell'assemblea, mentre gli atti che lo riguardano come acquirente della vigna sono docc. XXX e XXXI.

*rationem videlicet, per quemlibet ipsorum sex hominum, de tarenis auri viginti ponderis generalis per mensem.*

*Promisit siquidem ipsa Universitas Iudeorum eundem Iudam de hiis heredesque suos conservare indem-pnes et numquam ad eo etc. de supra-dicta pecunia in iudicio vel extra petere rationem, nec contra ipsum etc. questionem facere vel movere. Omniaque dampna...per me predic-tum notarium etc.*

*Testes: Pandolfus de Golisano Iudex anni proximo preteriti XI indictionis, Notarius Bonus homo de Ragusia, Petrus Lupis de Aranda, Michael de Soria, Petrus Delcanniz, Bilingerius de Villafranca.*

*mento della comunità del predetto Monte, in ragione cioè di venti tari d'oro del peso generale al mese per ciascuno degli stessi sei uomini.*

*Su tutto ciò la stessa comunità giudaica garantì di ritenere indenni il medesimo Giuda e i suoi eredi e giammai da lui ecc. avrebbe chiesto soddisfazione in giudizio o fuori sulla somma sopraddetta, né avrebbe impiantato o mosso questione contro di lui ecc. E tutti i danni...per mezzo di me predetto notaio etc.*

*Testi: Pandolfo de Golisano giudice dell'anno prossimo passato dell'XI indizione, notaio Bonomo di Ragusia, Pietro Lupis di Aranda, Michele di Soria, Pietro Delcanniz, Belingerio di Villafranca.*

Un confronto con le precedenti assemblee della comunità ebraica mostra come soltanto l'inizio dell'atto, il protocollo, ricalchi alle prime battute un formulario ricorrente. Così nella prima assemblea dal notaio registrata, sabato 1 febbraio 1298, compare la comunità giudaica descritta in questi termini: *Universitas Iudeorum terre Montis Sancti [Iuliani] pro maiori et saniori parte in unum more solito congregata in loco ubi congregari solet / La comunità giudaica della "terra" di Monte San [Giuliano] radunata insieme per la parte maggiore e più ragguardevole secondo il solito nel luogo dove suole riunirsi. Tale inciso è specificato subito dopo scilicet in synagoga eiusdem terre ipsorum Iudeorum / cioè nella sinagoga della medesima "terra" degli stessi giudei. Con poche differenze, in quella di sabato 21 giugno 1298 lo stesso notaio introduceva, subito dopo la data, l'assemblea: Universitas Iudeorum terre Montis Sancti Iuliani in unum more solito congregata scilicet in synagoga ipsorum Iudeorum / La comunità giudaica della "terra" di Monte San Giuliano radunata insieme secondo il solito nel luogo dove suole riunirsi cioè nella sinagoga degli stessi giudei. Purtroppo in quella del novembre 1298 non si conosce, per la lacuna*

del supporto cartaceo, l'intero inizio dell'atto notarile. Invece per l'assemblea di sabato 11 aprile 1299 l'inciso suona con alcuni interessanti complementi, precisamente: *Universitas Iudeorum terre Montis Sancti Iuliani, pro maiori et saniori parte in unum congregata in loco ubi multociens congregari solet scilicet in synagoga Iudeorum dicti Montis / La comunità giudaica della "terra" di Monte San Giuliano radunata insieme per la parte maggiore e più ragguardevole secondo il solito nel luogo dove molte volte suole adunarsi cioè nella sinagoga dei giudei di detto Monte*. Ultima designazione in cui non appare casuale il *multociens / molte volte*, se si considera che il notaio aveva annotato per l'assemblea di venerdì 7 novembre 1298, l'ultima che era intervenuta in ordine di tempo, una frase appositamente variata: *Universitas Iudeorum terre Montis Sancti Iuliani pro maiori et saniori parte in unum more solito congregata, scilicet in ecclesia Sancti Iuliani de eadem terra / La comunità giudaica della "terra" di Monte San Giuliano radunata insieme per la parte maggiore e più ragguardevole secondo il solito, cioè nella chiesa di San Giuliano della stessa "terra"*. Il *multociens / molte volte* segnato nell'atto di sabato 11 aprile 1299, si giustifica perché era avvenuto il mutamento del luogo e anche del giorno dell'assemblea precedente, quella del 7 novembre 1298 tenuta nella chiesa di San Giuliano e di venerdì. Avverbio singolare, il *multociens / molte volte*, adoperato diligentemente dal notaio domenica 26 ottobre 1298 per l'assemblea dell'intera comunità cittadina: *Universitas terre Montis Sancti Iuliani, pro maiori et saniori parte in unum congregata in loco ubi multociens congregari solet scilicet in ecclesia Sancti Iuliani / La comunità della "terra" di Monte San Giuliano radunata insieme per la parte maggiore e più ragguardevole secondo il solito nel luogo dove molte volte suole adunarsi cioè nella chiesa di San Giuliano*. Mentre con la stessa diligenza domenica 20 luglio 1298 aveva annotato con un altro avverbio il luogo dell'assemblea cittadina: *Universitas terre Montis Sancti Iuliani, pro maiori et saniori parte in unum congregata in loco ubi aliquotiens congregari solet scilicet coram hospitali eiusdem Montis / La comunità della "terra" di Monte San Giuliano radunata insieme per la parte maggiore e più ragguardevole secondo il solito nel luogo dove alcune volte suole adunarsi cioè dinanzi all'ospedale del medesimo Monte*.

In questo modo si può chiaramente smentire l'interpretazione che attribuisce al notaio l'errore di registrare venerdì 7 novembre 1298 *in ecclesia Sancti Iuliani / nella chiesa di San Giuliano*. Del resto il notaio svolgeva le due assemblee dell'intera comunità cittadina di domenica,

una delle quali proprio in quella chiesa, e non mancava di registrare quella del 7 novembre 1298 nella stessa chiesa, ma di venerdì. Inoltre fra l'assemblea cittadina del 26 ottobre 1298 e quella della comunità ebraica del 7 novembre 1298, si frappone l'altra della comunità ebraica, svolta verosimilmente di sabato e nella sinagoga, ma priva di data per mancanza di supporto cartaceo. Tutti particolari che esigevano di essere diligentemente rapportati, anche per la solennità in cui le assemblee si tenevano e per la partecipazione di insigni rappresentanti della città. E neppure regge la supposizione dello spostamento dell'assemblea dalla sinagoga per mancanza di spazio. È vero, infatti, che la sinagoga a Monte San Giuliano doveva contenere quanti abitualmente si riunivano in una delle altre assemblee annotate dal notaio. Né quella del 7 novembre 1298 viene additata con una partecipazione particolare di capifamiglia e di giovani, perché non sono segnati i nomi degli ebrei presenti, tranne il nome di *Iuda iudeo fabro eorum protho et syndico generali / Giuda giudeo fabbro, loro protho e syndico generale*, mentre come testimoni sono apposti i nomi del giudice di turno, di un notaio e di altri quattro. Ciò indica che alla assemblea, di numero imprecisato seppure contenuto come per altre simili registrate dallo stesso notaio, si erano aggiunte solo sei persone.<sup>81</sup>

A proposito poi di tutte le assemblee della comunità ebraica riportate dal notaio, non sarà inutile soffermarsi sul fatto che l'oggetto delle deliberazioni è vincolato quasi totalmente alle urgenze della guerra, così come le due assemblee registrate dell'intera comunità cittadina.

Sabato 1 febbraio 1298, infatti, emerge la necessità di designare due o tre individui per tassare, secondo la facoltà e la possibilità economica, ciascuna famiglia, e per raccogliere le somme necessarie ai propri servizi e negozi: una deliberazione di massima sui criteri della ripartizione e sulla opportunità di scegliere appositamente individui idonei e in numero congruo a svolgere il compito. Deve essere scaduto un termine o deve essere intervenuta una urgenza se sabato 21 giugno 1298, l'assemblea, dopo aver determinato la somma da raccogliere, passava ad attuare la precedente deliberazione, a ciò deputando *Busac di Farchano Russo*, cioè a tassare distintamente ciascuno ed a raccogliere la somma entro giovedì 26 giugno 1298.

81. La tesi dell'errore o svista del notaio in D. ABULAFIA, *Una comunità ebraica della Sicilia occidentale, Erice...*, cit., pp. 159-190; H. BRESK, *Arabi per lingua...*, cit., p. 265. Per il numero oscillante degli ebrei partecipanti alle assemblee comunitarie: v. inizio del presente paragrafo.

La seguente assemblea – purtroppo senza data precisa per mancanza del supporto cartaceo – si svolge nei primi di novembre ed ha per oggetto la preventiva designazione, espressa con la frase *confisa de fide sufficientia et legalitate Iude Iudei fabri, habitatoris Montis predicti, de communi et concordi voto omnium et singulorum hominum Universitatis ipsius / avendo confidato nella probità nella idoneità e nella correttezza di Giuda giudeo fabbro, abitante del Monte predetto, per voto comune e concorde di tutti e singoli gli uomini della stessa comunità*. Avvenne conseguentemente l'elezione *elegit statuit et approbavit eundem Iudam in suum prothum et sindicum generalem / elesse stabili ed approvò il medesimo Giuda per suo protho e syndico generale*, con i compiti che gli erano pertinenti di rappresentanza esterna e di tassare e raccogliere la somma da lui giudicata opportuna per prestare i servizi richiesti dalla Curia cittadina e per quelli da svolgere per conto della comunità ebraica, nonché per la libera e autonoma gestione del suo ufficio, senza alcun resoconto da esibire. In questi termini il contesto di quest'ultima assemblea appare diverso da quello delle due precedenti, quando era dettato da contingenze impellenti. Si noterà che la data dell'elezione non è quella di maggio, data comune per tradizione e successivamente sancita da disposizioni regali. Nella comunità ebraica ericina l'elezione avviene con l'assemblea tenuta nei primi giorni di novembre 1298, data che potrebbe indurre a supporre l'adeguamento al calendario festivo e all'ebraismo non rabbinico attestato a Marsala nel 1321. C'è poi l'assemblea straordinaria nella chiesa di San Giuliano venerdì 7 novembre 1298, a cui la precedente elezione appare coordinata. È vero, infatti, che *Iuda faber* vi compare nella qualità ed è investito da speciale mandato di dare e consegnare subito la somma convenuta alla massima autorità regia presente nella città, a seguito dell'imposizione esterna ricevuta dalla comunità cittadina nell'assemblea del 26 ottobre 1298, cioè per assoldare cento uomini a piedi e dieci a cavallo. Compito da lui ovviamente adempiuto con puntualità, anche se l'assemblea della comunità ebraica aveva contestualmente esonerato lui ed i suoi eredi da responsabilità eventuali.

Tuttavia, a pochi mesi di distanza dalla designazione di *Iuda faber*, l'assemblea di sabato 11 aprile 1299 elegge non uno ma due *prothi et syndici generali* per compiti straordinari di rappresentanza dinanzi all'autorità regia ed ai suoi esattori fiscali. Il testo redatto dal notaio è il più particolareggiato fra quelli registrati sia per assemblee cittadine sia per assemblee della comunità giudaica. Testo che sembra ricalcare quello approntato per l'elezione dei primi di novembre 1298, in quanto, dopo il protocollo iniziale, prosegue nel preambolo con le medesime espres-

sioni che preludono in ambedue i casi ad una elezione, *confisa de fide sufficientia et legalitate Sauli de Challono et Chilfe de David, Iudeorum, cohabitatorum suorum, de communi et concordati voto omnium et singulorum hominum Universitatis ipsius, elegit, statuit et approbavit eosdem Saulum et Chilfam in suos prothos et syndicos generales / avendo confidato nella probità nella idoneità e nella correttezza di Saul di Challono e di Chilfa di David, giudei, propri coabitatori, per voto comune e concorde di tutti e singoli gli uomini della stessa comunità, elesse stabilì ed approvò i medesimi Saul e Chilfa per suoi prothi e syndici generali*. Non a caso la scelta cadeva su due personaggi di spicco della comunità ebraica: *Chilfa faber*, un ricco proprietario che coniugava il suo mestiere con altri interessi finanziari e con investimenti di lucro, e *Saul de Challono*, certamente proprietario di case. A questo punto il testo si distacca dal precedente protocollo ed inserisce la motivazione di tale nuova elezione, *ad petendum et defendendum nomine et pro parte universitatis ipsius omnia et singula iura actiones et causas universitatis eiusdem et ad comparendum et presentandum se / per richiedere e difendere a nome e per conto della stessa comunità tutti e singoli i diritti, le azioni e le cause della medesima comunità e per comparire e presentarsi*. Dopo di che il testo prosegue con notevolissime variazioni rispetto a quello delle precedenti assemblee. Si tratta, infatti, di presentarsi *quociens necesse fuerit coram sacra regia Maiestate et quocumque officiali Curie, criminalem vel iurisdictionem civilem habente, ac agendum et respondendum pro ea in quocumque foro vel coram quocumque iudice civilem vel criminalem iurisdictionem habente, ipsam universitatem (sic) pro eisdem suis prothis et syndicis fideiubente iudicatum solvi nec non taxandum... / tutte le volte che sarà necessario dinanzi alla sacra regia Maestà e dinanzi a qualunque ufficiale della Curia, che abbia giurisdizione criminale o civile, e per agire e per rispondere per conto della comunità in qualunque foro o dinanzi a qualunque giudice che abbia giurisdizione civile o criminale, prestando fideiussione la stessa comunità per i propri prothi e syndici per sottostare alla sentenza, nonché per tassare...* Ancora continua con l'incarico della tassazione e della raccolta, specificando che i due avrebbero potuto scegliere altri in tale compito, obbligandoli però *per legem Moysi secundum ritum Mosaicum corporaliter et debitum [prestare iuramentum] in manibus dictorum prothorum et syndicorum de ipsa pecunie quantitate fideliter et legaliter sine fraude taxanda inter homines universitatis eiusdem / a prestare debito e corporale giuramento per la legge di Mosé secondo il rito Mosaico, nelle mani dei detti prothi e syndici sulla identica quantità di denaro da tassare con accuratezza e correttamente fra gli uomini della medesima comunità*. Segue poi

l'adattamento della promessa con cui la comunità giudaica nei confronti dei due si obbligava a confermarne l'operato e a ritenere loro e i rispettivi eredi indenni, in giudizio e fuori, durante il loro ufficio, aggiungendo, però, *stare tantum iuramento corporali et debito per eosdem prothos et syndicos secundum ritum Iudaicum per legem Moisi prestando in manibus illius cui hoc commiserit universitas supradicta / di stare soltanto al giuramento corporale e debito nelle mani di colui al quale la stessa comunità l'avrà affidato, giuramento da prestare da parte degli stessi prothi e syndici secondo il rito giudaico per la legge di Mosé. Né di minore rilevanza è l'ultima clausola che il notaio appositamente inserisce dopo la *damnatio / condanna da infliggere conclusiva: et (omnia) ab eadem universitate de communi et concordi voto omnium et singulorum hominum universitatis eiusdem sponte promissa quod prothatus et syndicatus officium voluit eadem universitas et mandavit exerceri, ut supra est expressum, per eosdem Saulum et Chilfam pro universitate predicta hinc per totum mensem augusti proxime futurum presentis duodecime indictionis tantum et non plus / e ( tutto questo ) fu promesso dalla medesima comunità per voto comune e concorde di tutti e singoli gli uomini della medesima comunità spontaneamente, perché la medesima comunità volle e ordinò che l'ufficio di prothato e sindacato fosse esercitato, come sopra è stato espresso, dagli stessi Saul e Chilfa a favore della predetta comunità da qui per tutto il mese di agosto prossimamente venturo della presente dodicesima indizione, tanto e non più. Affermazione perentoria che spiega, unitamente agli altri incisi introdotti come varianti sullo schema della elezione, l'eccezionalità e i limiti del mandato ai due *prothi e syndici*.**

È lo stesso *Registro* a fornire, in diversi atti, significativi chiarimenti sulla situazione eccezionale di guerra in cui da alcuni mesi si viveva. Giovedì 19 febbraio 1299 in due atti distinti due cittadini si fanno sostituire a pagamento per presentarsi all'esercito regio ed il notaio in ambedue i casi precisa *in extolio Regio feliciter armando ad presens hoc anno, scilicet duodecime indictionis / nell'esercito regio che si deve fortunosamente armare al presente in questo anno, cioè della dodicesima indizione, ossia prima che inizi la tredicesima con il 1 settembre 1299. Inoltre nello stesso giovedì 19 febbraio 1299 il notaio registra un testamento dove il testatore, dichiarando di essere consapevole della morte improvvisa in cui può incorrere *intendens in extolium Regium proficisci feliciter ad presens armandum / intendendo arruolarsi nell'esercito regio che si deve fortunosamente armare al presente*, dispone dei suoi beni. Similmente il notaio, nello stesso giorno, non tralascia di trascrivere i sentimenti di un altro testatore nella stes-*

sa situazione di arruolarsi *actente considerans et diligenter actendens quantis sit vita hominis periculis irretita et maxime proficiscentis ad locum ubi bella consurgunt et homines moriuntur / considerando attentamente e valutando diligentemente di quali grandi pericoli sia irretita la vita dell'uomo e soprattutto di colui che parte per un luogo dove divampano guerre e muoiono uomini*. Tutte annotazioni che travolgono pure quanti rimangono ai lavori agricoli e nel contrattare di vigne e di vendemmia, allorché venerdì 10 aprile 1299 avvertono gli strepiti della guerra nella vicina contrada della tonnara di Bonagia: per questo *tamen ex pacto et convencionem extitit inter eos quod si forte, quod absit, predicta vinea guerre ymminentis discrimine vindemiari non posset / tuttavia si stabilisce tra loro per patto e convenzione che se per caso, che non sia mai, la predetta vigna per il pericolo della imminente guerra non potesse essere vendemmiata*, prevedono altre soluzioni. Frasi allusive agli eventi imminenti della guerra nel territorio a valle della città del Monte, in una delle fertili contrade, teatro della guerra antiangioina.

Fraasi, queste ultime, scritte alla vigilia di sabato 11 aprile 1299, quando la comunità ebraica in assemblea non solo attuò la deliberazione dell'assemblea di sabato 1 febbraio 1298 che genericamente aveva risposto ad eventi straordinari – come potrebbe essere la chiamata alla guerra poi esplicitamente menzionata nell'assemblea del 7 novembre 1298 –, ma adottò misure consone e dettate dal clima di guerra, fino alla designazione di due rappresentanti per tutti quei negozi e quei servizi urgenti. Designazione che si concreta con il titolo di *prothi e syndici* per la gravità del momento, titolo temporaneo da condividere, senza ledere doveri e diritti, con il *protho e syndico* in carica dal novembre 1298 per un anno.

È chiaro, a questo punto, che per l'assemblea di sabato 1 febbraio 1298, dove non si elegge nessuno alla carica, la designazione del nome avviene nella successiva assemblea di sabato 21 giugno 1298, allorché l'incarico straordinario senza alcun titolo viene conferito a *Busac di Farchano Russo*, da distinguere da un omonimo diversamente specificato *Busac de Indulti* quale testimone nello stesso atto. In questo modo nella elezione di sabato 11 aprile 1299 non si può immaginare l'improvvisa scomparsa del *protho e syndico generale*, perché il suo nome vi compare come ultimo dei testimoni. Ed è proprio quell'*Iuda faber* eletto nei primi di novembre 1298, che aveva condotto a buon fine il 7 novembre 1298 l'impegno della comunità giudaica nei confronti dell'intera comunità cittadina ed alla presenza del capi-

tano e castellano regio. Si può tenere conto che *Iuda faber*, nei due atti in cui era intervenuto il 12 settembre 1298 a titolo personale, risulti semplice e modesto nell'acquisto di una vigna da un cristiano a cui promette contestualmente di restituire la stessa somma senza alcun interesse tranne la facoltà di vendemmiare a suo profitto la vigna ricavandone il prodotto da lui lavorato: in tal caso il venditore cristiano è supposto pentito dell'affare o impedito e il fabbro ebreo non avrebbe approfittato più di tanto della sua buona fede. In questo contesto questa designazione eccezionale di sabato 11 aprile 1299 di due altri *prothi e syndici* annuncia altri compiti diversi da quelli svolti dal *protho e syndico generale* il 7 novembre 1298. Tutto ciò trova spiegazione nel rafforzamento dell'impegno eccezionale che *Iuda faber* non avrebbe potuto espletare da solo. Peraltro nella designazione straordinaria pesava anche la disponibilità economica dei due personaggi nei confronti delle pubbliche autorità e nel muoversi per raccogliere denaro incaricando addirittura altri per giungere prontamente a tutti i componenti della comunità giudaica, non certo sparuta se si chiede l'ausilio di altri collaboratori degli eletti.<sup>82</sup>

E così il raffronto fra le varie assemblee della comunità giudaica evidenzia il momento straordinario della guerra come ambito in cui si inseriscono, tranne quella del novembre 1298, senza data precisa, per l'elezione ordinaria del *protho e syndico generale* nella persona di *Iuda faber*. Il quale mantiene il suo ufficio e le connesse prerogative anche in presenza degli altri due *prothi e syndici generali* eletti nell'assemblea di sabato 11 aprile 1299, con mansioni temporanee di raccolta di fondi, da svolgere perentoriamente anche con l'ausilio di altri non oltre il 31 agosto 1299.

Raffronto fra le assemblee che mette in risalto l'eccezionalità dell'assemblea del 7 novembre 1298 nella chiesa di San Giuliano, dove il *protho e syndico generale* si trova al cospetto del capitano e castellano regio Eximen de Olit a cui consegna la somma raccolta e dovuta per assoldare la parte degli uomini da inviare all'esercito regio. Eccezionalità sottolineata ancora dalla partecipazione di un notaio assieme al giudice e di quattro testimoni tutti cristiani.

Non erano, allora, solo i singoli ebrei ad essere attivi negli scambi e nella reciprocità delle azioni. La comunità ebraica, nel suo complesso,

82. Oltre agli atti relativi alle assemblee della comunità ebraica, in questa ricostruzione si tiene conto di quanto risulta su ciascuno degli intervenuti.

era tenuta nella debita considerazione dalle autorità e dalla compagine cittadina. Non si spiega altrimenti la presenza dei cristiani come testimoni alle assemblee e anche agli atti fra privati. Né vale come giustificazione la mancanza di spazio nella sinagoga per l'assemblea del 7 novembre 1298 nella chiesa di San Giuliano, quasi fosse sopravvenuta una costrizione esterna per trasferire l'assemblea nella chiesa dove i cristiani solivano tenere la loro. Se si tiene conto anche dei testimoni, infatti, il numero è all'incirca quello che si registrava nelle assemblee del sabato. Né può escogitarsi la mancanza di spazio per negare l'annotazione del notaio ericino sull'accoglienza fatta dai cristiani ad una assemblea particolare, oltre che eccezionale, *in ecclesia sancti Iuliani / nella chiesa di san Giuliano*, assemblea che riguardava l'intera comunità cittadina nella triste congiuntura della guerra angioina. E invece proprio tale assemblea del 21 giugno 1298 offre tuttora occasione per documentare il riconoscimento pubblico della convivenza ebraico-cristiana.<sup>83</sup>

83. H. BRESK, *Arabi per lingua...*, cit., p. 265 ipotizza la mancanza di spazio nella sinagoga e calcola a 18 i componenti l'assemblea della comunità ebraica. Per la consistenza della comunità: v. pp. 62-64.